

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 40 DEL 29 NOVEMBRE 2022

REGOLAMENTO DEI SOCI ONORARI

INTRODUZIONE

Il presente regolamento viene adottato per disciplinare la figura del Socio Onorario, introdotta nello Statuto con le modifiche apportate dall'assemblea dei soci nella seduta del 6 aprile 2022 (Art. 8. Soci Onorari), ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 8 secondo cui *“Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento per disciplinare la procedura di nomina e i diritti e doveri dei soci onorari”*.

Come sottolineato nella Relazione del Presidente, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23/02/2022 (Delibera n. 11), l'introduzione della figura del Socio Onorario *“risponde alla esigenza, da un lato, di procedere alla necessaria revisione dell'assetto societario per renderlo maggiormente conforme al dettato normativo e, dall'altro lato, di consentire a soci storici nei cui confronti dovesse risultare inevitabile l'adozione di un provvedimento di esclusione per perdita dei requisiti, di continuare a fare parte della compagine sociale”*.

Per l'iscrizione dei soci onorari, in realtà semplici sostenitori e quindi 'non soci' non essendo titolari di diritto elettorale, attivo e passivo, viene istituito, come appendice del libro soci, il *“Libro d'oro”*.

ARTICOLO 1 (Soci onorari)

A domanda o anche di iniziativa dell'organo amministrativo possono essere ammessi come soci onorari ex soci cooperatori che hanno particolarmente contribuito al raggiungimento delle finalità sociali della Cooperativa e che, pur non potendo più partecipare allo scambio mutualistico per la perdita dei requisiti soggettivi (come, a titolo esemplificativo, l'interruzione del rapporto lavorativo e collaborativo per raggiungimento dei limiti di età o per ragioni di salute), non intendono ancora abbandonare la compagine sociale.

Possono anche essere ammessi come soci onorari, in via eccezionale, coloro che per alto livello morale, di scienza e conoscenza o per i meriti acquisiti in campo sociale, sanitario e solidaristico diano lustro alla cooperativa.

I soci onorari sono iscritti nel *“Libro d'oro”*.

Possono essere ammessi soci onorari nel numero massimo di 5 (cinque).

ARTICOLO 2 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio onorario dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta con l'indicazione di:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e l'indirizzo, anche digitale (posta elettronica; cellulare; ecc.), per le comunicazioni;

b) motivi della richiesta.

Con la domanda l'aspirante socio deve espressamente impegnarsi di rispettare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 3 (Ammissione d'ufficio)

La proposta di ammissione come socio onorario può essere formulata:

a) da un componente del Consiglio di Amministrazione;

b) da almeno tre Soci.

La proposta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, deve essere depositata in formato cartaceo o trasmessa in formato elettronico per via telematica alla Segreteria della Presidenza segreteria.presidenza@gulliver-va.it.

ARTICOLO 4 (Procedura di ammissione)

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 1) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera l'ammissione del socio; in caso negativo dispone la archiviazione della pratica.

Nel caso di ex presidente della Cooperativa sarà attribuito il titolo di "*Socio onorario Presidente emerito*".

Alla qualifica di socio onorario può essere aggiunta una menzione di merito.

La delibera è insindacabile ed è assunta dal Consiglio di amministrazione all'unanimità dei voti.

La delibera è comunicata all'interessato.

ARTICOLO 5 (Diritti e Doveri)

I soci onorari non partecipano all'attività della Cooperativa se non alla stregua di meri sostenitori.

Sono esentati dal pagamento di contributi e eventuali quote e conferimenti si intendono spontaneamente dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti sugli utili di esercizio.

I soci onorari possono intervenire in assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Non devono ricoprire incarichi politici.

ARTICOLO 6 (Rinvio)

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 7 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE